

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sig.ri:

Pasquale de Lise – Presidente

Fabrizio Criscuolo – Componente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mastrocola – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nella riunione del 25 novembre 2022, avente per oggetto:

ESAME DELLA PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 63/PF 22-23/GC/BLP, IN ORDINE AL COMPORTAMENTO TENUTO DAL SIG. MARCO BRUSCO, GIUDICE SPORTIVO, DEL C.R. UMBRIA L.N.D..

Con nota del 3 novembre 2022, il Procuratore Federale ha trasmesso gli atti di indagine relativi al procedimento in oggetto unitamente alla proposta motivata di archiviazione.

Dalla documentazione trasmessa emerge che l'Avv. Brusco (dichiaratamente tifoso del Perugia), a seguito della gara di play off del Campionato di Serie B s.s. 2021 - 2022 Brescia - Perugia del 14.05.2022, ha pubblicato una serie di "post" sulla bacheca del profilo facebook dell'arbitro Sig. Mauro Bonini, cui era legato da un rapporto di amicizia ultradecennale.

Con tali "post", visibili a chiunque tramite l'applicazione facebook, l'Avv. Brusco criticava l'arbitraggio della citata gara.

In particolare, l'Avv. Brusco scrive: "a me sarebbe bastato un arbitro imparziale...rigore inesistente e goal annullato al Perugia senza motivo" e "guarda caso sempre in danno del Perugia...Non c'è che dire, è sfortunato il giro".

Nel corso dell'audizione dinanzi la Procura, il Brusco spiegava che i messaggi dovevano essere inquadrati nell'ambito di una modalità relazionale tra lui ed il Bonini che spesso era basata sullo "sfottò" e sull'ironia avente origine dai rispettivi ruoli ricoperti dagli stessi (Giudice sportivo l'uno

e appartenente alla classe arbitrale l'altro) ma che in nessun modo le affermazioni dovevano essere intese come una manifestazione di dubbi sulla buona fede del direttore di gara.

Inoltre, anche il Sig. Bonini ha dichiarato: "Non ritengo quindi che i suoi post derivassero da un effettivo convincimento sul fatto che vi potessero essere dei dubbi sulla correttezza dell'arbitraggio di quella partita".

Pertanto, la Procura ha proposto l'archiviazione del procedimento in quanto non potendo affermarsi, con sufficiente grado di certezza, che le frasi scritte dal Brusco fossero tese a ledere o a mettere in dubbio la correttezza dell'arbitraggio della gara.

La Commissione condivide la proposta formulata dalla Procura.

Ed infatti, è doveroso tener conto, da un canto, di quanto dichiarato dall'arbitro Sig. Bonini (appartenente alla categoria pretesamente danneggiata), dall'altro canto che, appunto, dalla lettura degli scritti non emerge una vera e propria critica rispetto alla correttezza e buona fede dell'arbitraggio, ma piuttosto la comprensibile delusione e frustrazione del tifoso.

P.Q.M.

Visto l'art. 9 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia dispone l'archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti dell'Avv. Marco Brusco.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2023

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)